
Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.





CAPITOLO PRIMO

INTRODUZIONE ALLA CRIMINOLOGIA

SOMMARIO: 1. Definizioni. – 2. La criminologia come scienza. Il ruolo della ricerca.
– 3. Cosa studia la criminologia.

1. Definizioni

Con il termine *criminologia* oggi si identifica la scienza sociale che studia i fenomeni criminosi seguendo un approccio multidisciplinare ed interdisciplinare.

È scienza *multidisciplinare* in quanto si avvale dell'apporto di molteplici competenze e prospettive fornite da più discipline; *interdisciplinare* in quanto, in tale prospettiva, deve essere in grado di confrontarsi e dialogare con altri saperi scientifici, che pure trattano la questione criminale ma sotto profili diversi (giuridico, politico, sociale, ecc.). Più specificamente essa comprende l'insieme degli studi concernenti la descrizione, l'interpretazione ed il trattamento della delinquenza e degli altri comportamenti devianti, considerati come fenomeni individuali e sociali.

Si distinguono in linea di massima due orientamenti, anche su base storica:

- la *criminologia clinica*, un indirizzo che studia la criminalità dal punto di vista clinico – cioè individualistico – e privilegia l'esame della personalità del deviante, anche in funzione terapeutica, applicando modelli e strumenti tipici delle scienze mediche e psicologiche;

- la *criminologia sociologica*, l'indirizzo che privilegia lo studio delle dinamiche criminali come fatto sociale (sociologia della devianza, un tempo sociologia criminale).

La criminologia attuale indaga anche le modalità tramite le quali la società percepisce la devianza e reagisce ad essa, influenzandola a sua volta (*criminologia della reazione sociale*).

Con il nome di *antropologia criminale* (lett.: “discorso sull’uomo criminale”) si qualifica una particolare tradizione culturale che a partire dal tardo Ottocento ha trovato larghissima diffusione sotto il segno della Scuola Positiva del diritto penale e che storicamente ha il merito di aver costituito in Europa la prima vera moderna scuola di criminologia. Il compito dell’antropologia criminale era quello di studiare gli autori dei reati e coloro che comunque presentino un comportamento irregolare, con orientamento multidisciplinare, in quanto si giovava dell’apporto di varie discipline, quali la biologia, la psicologia, la psichiatria forense, l’etnologia. Ciò nel tentativo di individuare quali fattori – inerenti alla persona stessa del criminale od all’interazione fra esso e l’ambiente – possano contribuire alla genesi del delitto. L’antropologia criminale si proponeva di suggerire le misure profilattiche, sanitarie, sociali e politiche da adottare per tentare di limitare il fenomeno della criminalità e, nel caso, individuare il trattamento più opportuno cui sottoporre il delinquente nella prospettiva di un suo recupero.

Anche per ovviare alla confusione spesso favorita dalle semplificazioni mediatiche e dalle *fiction* (c.d. “*criminologia folk*” o “popolare”), è bene chiarire che dalla criminologia propriamente detta va distinta la *criminalistica*, termine che designa l’insieme delle molteplici tecnologie impiegate nell’investigazione e nelle tecniche di polizia scientifica: nozioni di medicina legale, balistica giudiziaria, tossicologia, ematologia, biologia, chimica, grafologia, genetica forense, entomologia forense, ecc. (Martucci 2007). Le finalità della criminalistica, eminentemente pratiche e investigative, vengono indirizzate principalmente alla corretta qualificazione del reato, all’identificazione del reo e/o della vittima, alla caratterizzazione delle circostanze del delitto, alla ricostruzione della scena del crimine (Rizzi, Giannini 2021). Si ritiene che il termine “*criminalistica*” sia stato coniato dal giurista e magistrato austriaco Hans Gross (1847-1915) proprio per descrivere le scienze utilizzate nell’indagine di polizia. Gross insegnò diritto penale all’Università di Praga (fra gli studenti del suo corso ci fu anche Franz Kafka; per taluni critici le influenze di quelle lezioni emergerebbero ne *Il Processo*) e nel 1893 pubblicò lo *Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik* (*Manuale di scienze*



criminali per magistrati inquirenti), universalmente riconosciuto come il primo testo base della disciplina.

La criminalistica è una ricerca empirica a carattere tecnico, in quanto le sue conoscenze derivano dall'osservazione materiale delle cose pertinenti al reato, e le sue conclusioni sono il risultato di un processo interpretativo di dati ottenuti con l'ausilio di altre discipline. In questo senso essa può anche definirsi come la *scienza interdisciplinare dell'indagine criminale*, sulla quale si basa e trae spunto la moderna ricerca delle tracce di un delitto e dell'identificazione del responsabile, attraverso risultati obiettivi, documentati e verificabili, ottenuti mediante le più idonee metodologie e procedure tecniche (Introna 1995). L'esperto criminalista è dunque colui il quale provvede, attraverso rigorosi protocolli scientifici, alla ricerca, raccolta e analisi delle tracce di un reato, al fine di ricostruire gli eventi e soprattutto, di identificarne il responsabile, attraverso prove certe.

Talvolta il vocabolo “criminologia” è, in modo inappropriato, impiegato come sinonimo di criminalistica e vi sono taluni autori che considerano la criminalistica come una branca della criminologia applicata, denominandola anche *criminologia investigativa*, intesa come «quella parte della criminologia che si indirizza alla scoperta del reato e del colpevole ed è, perciò, funzionale alle esigenze operative della giustizia penale» (Vinciguerra 2013). Tuttavia, per evitare il rischio di frequenti fraintendimenti, risulta preferibile mantenere una separazione concettuale tra le due discipline.

2. La criminologia come scienza. Il ruolo della ricerca

La criminologia può essere considerata una scienza nel senso proprio del termine? La risposta deve essere affermativa in presenza di caratteristiche metodologiche qualificanti: la sistematicità, la falsificabilità delle ipotesi, la possibilità di elaborare teorie, di aggiornarle o sostituirlle con altre nuove, la capacità descrittiva dei fenomeni e, in alcuni casi, anche di predizione. Come scienza è obiettiva e fenomenologica in quanto basata su osservazioni empiriche, secondo criteri rigorosi di ricerca e analisi dei dati, che consentono di **generalizzare i risultati raggiunti e di verificare eventuali ipotesi**. Tuttavia, nell'indagine sui fattori causali all'origine del comportamento criminoso o deviante, deve prendere atto dei limiti pro-

pri alle scienze dell'uomo, che segnano la distanza rispetto alle scienze cosiddette "esatte" o *hard*, come fisica o matematica.

Le sue finalità non sono meramente conoscitive e astratte, ma anche applicative e pragmatiche, poiché propositive di strategie e programmi di prevenzione, trattamento e contrasto delle diverse manifestazioni di criminalità e devianza.

Per assumere il carattere di vera e propria scienza, la criminologia, come qualsiasi altra disciplina che condivide la stessa ambizione, deve soddisfare una serie di requisiti necessari in termini di:

- sistematicità (carattere strutturato e armonico delle conoscenze acquisite);
- verificabilità delle affermazioni, mediante la possibilità di confutarle (principio di falsificabilità, enunciato da Karl Popper);
- capacità teoretica, ossia di produrre proposizioni astratte logicamente intese ad interpretare e spiegare i fenomeni indagati;
- capacità cumulativa, ossia di costruire teorie in derivazione l'una dall'altra;
- capacità predittiva, peraltro assai limitata nell'ambito delle condotte umane.

L'attività di ricerca in criminologia assume una fondamentale importanza proprio in rapporto alla possibilità di corrispondere ai requisiti di scientificità e di attuare la verifica empirica delle ipotesi formulate.

L'impostazione di una ricerca in ambito criminologico deve seguire lo stesso schema generale di ogni altro studio scientifico (salvo gli eventuali adattamenti resi necessari dalla specificità del tema trattato), schema che può articolarsi in cinque fasi:

- a) scelta del tema di indagine ed eventuale formulazione delle ipotesi;
- b) pianificazione della ricerca;
- c) raccolta dei dati;
- d) elaborazione dei dati;
- e) verifica delle ipotesi.

L'impostazione delle fasi sub a) e b) è strettamente collegata alle finalità della ricerca, che possono seguire, rispettivamente, un approccio *descrittivo* ⁽¹⁾ od un approccio *causale*.

⁽¹⁾ Un esempio di indagine descrittiva può essere uno studio finalizzato all'osservazione ed alla raccolta di fatti relativi ai reati e ai soggetti devianti (le varie forme di

La ricerca descrittiva è rivolta prevalentemente alla conoscenza/descrizione di un determinato fenomeno, quella causale (o eziologica) alla sua spiegazione/interpretazione. È stato detto che nel primo caso l'interrogativo di base cui si vuole rispondere è un “come”, nel secondo un “perché” (*Bandini, Gatti 1991*). Nella pratica le due finalità possono anche coesistere.

Nella pianificazione dell'indagine, il ricercatore opera il riferimento ad una o più teorie relative al fenomeno indagato, formulate autonomamente o riprese da altri studiosi.

Nella fase sub c) occorre individuare le fonti dei dati, le procedure di rilevazione ed eventualmente anche il campione da sottoporre ad osservazione. Si potranno rendere più sofisticate le tecniche di rilevazione adottando un metodo di ricerca basato sulla comparazione di differenti gruppi di soggetti in uno stesso momento (ricerca “trasversale”: ad es. il confronto fra determinate caratteristiche presenti in un gruppo di detenuti e in un campione di soggetti non delinquenti scelti casualmente), oppure fondato sul riesame dello stesso gruppo di soggetti in momenti di tempo diversi e successivi (ricerca “longitudinale” o “catamnestica” o di *follow up*: ad es. il controllo nel tempo dell’evoluzione comportamentale di un gruppo di minorenni a rischio di devianza).

Nella fase sub d), le tecniche di elaborazione dei dati raccolti dipenderanno largamente dall’approccio di studio perseguito. Per informazioni raccolte con approccio quantitativo saranno raccomandabili strumenti elaborativi di tipo statistico; nel caso invece di un approccio qualitativo, non vi sono tecniche riconducibili a particolari discipline e si dovrà far ricorso a operazioni mentali largamente basate sull’induzione, in altri termini ad un “arte” dell’interpretazione che si avvale dell’intuito e di cognizioni di esperienze precedenti.

Nell’ultima fase si procede all’interpretazione dei dati empirici, si “generalizzano” i risultati ottenuti: si formulano cioè proposizioni «che illustrano come in un certo tempo e in certo luogo i fenomeni si verificano e si possono verificare eventuali ipotesi di partenza o proporne di nuove».

comportamento criminale; la dinamica e la frequenza dei reati; le caratteristiche dei delinquenti e l’evoluzione delle carriere criminali). Questo approccio è anche stato definito *fenomenologia* o *sintomatologia del delitto* (*Mannheim 1975*).

3. Cosa studia la criminologia

Per quanto riguarda il campo di studio della criminologia, ci si domanda se convenga limitarlo allo studio del reato, nel senso strettamente legale del termine, o se esso vada invece esteso anche ai comportamenti antisociali che non vengono considerati violazioni penali. Possiamo per ora limitarci a definire giuridicamente il reato come quel comportamento umano – commissivo od omissivo – punibile dalla legge penale. Tuttavia l'adozione di questa impostazione strettamente giuridico-formale è solo apparentemente chiarificatrice. In effetti, scegliendo di limitare l'oggetto dello studio criminologico alle sole condotte legalmente definite come reati nel codice e nelle norme penali andremmo incontro a rilevanti difficoltà e problemi.

In primo luogo, se si ritiene che un atto possa venir definito criminoso solo se indicato come tale dalla legge, allora i soggetti attivi possono venir indicati come criminali solo se sono stati processati e condannati come tali in via definitiva, dopo aver esperito tutti i gradi di giudizio. Tuttavia – stante l'importante percentuale di autori che rimangono ignoti – appena una parte di coloro i quali infrangono la legge vengono identificati e processati e molte azioni che possono venir considerate delittuose sono perseguite raramente. In tal modo lo studio del comportamento criminoso viene fortemente circoscritto e può assumere – come in effetti è più volte accaduto – un carattere unidimensionale, se viene ristretto ai soli soggetti processati e condannati (c.d. *criminalità legale*), trascurando l'importante componente del “numero oscuro”.

Già nel 1881, in base alla constatazione che non tutti i reati vengono denunciati e che la rilevazione statistica può riferirsi a differenti fasi del processo penale, Enrico Ferri propose la distinzione tra criminalità reale, apparente e legale.

La *criminalità reale* è data dal numero dei reati effettivamente commessi, sia denunciati che non denunciati, e pertanto ufficialmente ignorati. Molti reati, infatti, non sono portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria o perché perseguibili solo a querela di parte (e la querela non viene presentata), o per omertà o perché facilmente occultabili, come potrebbe essere per le violenze domestiche, talune forme di frodi, ecc.

La *criminalità apparente* è data dal numero dei reati venuti in qualsiasi modo (denuncia, querela, referto) a conoscenza dell'autorità giudiziaria,

siano essi portati a giudizio, siano essi seguiti da dichiarazione di non farsi luogo a procedere o siano senz'altro archiviati perché rimasto ignoto l'autore o gli autori. La criminalità apparente, dunque, non comprende i reati non venuti a conoscenza dell'autorità. Oggi si afferma che lo studio dell'aspetto obiettivo del fenomeno può essere basato sulla criminalità apparente comprendendo così tutti quei reati che, per ragioni diverse, non vengono portati a giudizio e, pertanto, non vengono definiti (reati di ignoti, reati per i quali è sopravvenuta amnistia, prescrizione, morte del reo, ecc.). I reati accertati per i quali è stata iniziata l'azione penale e che costituiscono, come abbiamo affermato, la criminalità apparente, comprendono infatti tutti quelli venuti a conoscenza dell'autorità giudiziaria mediante le varie forme di *notitia criminis*. La criminalità apparente è quella che più si avvicina alla criminalità reale, le cui dimensioni noi non possiamo assolutamente conoscere con precisione.

La differenza tra la criminalità reale e quella apparente forma il c.d. "numero oscuro" (o *dark number*), espressione che indica l'insieme dei reati commessi ma non scoperti o non denunciati. L'incidenza del "numero oscuro" non è uniforme ma ovviamente cambia a seconda delle caratteristiche delle varie forme di delinquenza e della possibilità di occultare gli atti criminosi. Il fenomeno ha così dimensioni minime nell'ambito dell'omicidio volontario ed assai più rilevanti, ad es., per quanto riguarda gli abusi intrafamiliari, i furti o certe forme di criminalità economica. La ricerca criminologica ha cercato di esplorare il campo del "numero oscuro", nel tentativo di rilevare la reale estensione, l'intensità, l'andamento e la distribuzione della criminalità. Gli strumenti utilizzati sono state soprattutto le inchieste di "autorilevazione", condotte mediante interviste ai potenziali autori dei reati ed alle potenziali vittime degli stessi (Bandini e coll. 2003).

La *criminalità legale*, infine, è costituita dal numero dei reati per i quali sia stata emessa sentenza definitiva di condanna o di assoluzione per motivi diversi da quello dell'esistenza del reato. La criminalità legale non comprende pertanto né i reati non venuti a conoscenza dell'autorità, né i reati che pur essendo venuti a conoscenza dell'autorità, non sono stati portati a giudizio.

La criminalità legale non può essere ritenuta rappresentativa della criminalità reale, né tanto meno della criminalità apparente, sia perché non per tutti i delitti per i quali sia stata iniziata l'azione penale ha luogo

il rinvio a giudizio, e sia perché non per tutti i delitti per cui ha avuto luogo il rinvio a giudizio degli imputati, viene emessa una sentenza di condanna. E questo per tre motivi:

- a) gli autori di alcuni delitti rimangono ignoti;
- b) gli autori sospettati non sono tutti riconosciuti responsabili;
- c) le prove raccolte contro persone semplicemente sospettate, non vengono riconosciute sufficienti.

La proporzione dei delitti il cui autore rimane ignoto supera in media il 30-40% del totale e varia notevolmente a seconda della specie o forma di reato; generalmente, da un minimo dell'1-2% per i delitti contro la famiglia, al 70-80% circa per i delitti contro il patrimonio, raggiungendo proporzioni ancora più elevate per i furti semplici e per reati particolari come i crimini informatici o la violenza domestica.

Secondariamente, un approccio di studio pedissequamente legalitario non analizza motivazioni e modalità delle dinamiche che inducono a reprimere penalmente taluni atti mentre altri rimangono soggetti soltanto alla condanna morale ed alla (eventuale) riprovazione sociale. Inoltre si basa sull'assunto di derivazione giusnaturalista che esista una fondamentale continuità nella definizione del concetto di reato, sebbene sia evidente che in nessuna società la legislazione penale presenta un assetto permanente ed immutabile, per non parlare della continua trasformazione applicativa della legge scritta, che deriva dall'interpretazione giurisprudenziale (*Correra, Martucci, Putignano* 1998).

Allora, come a suo tempo sostenuto da studiosi come Sellin e Sutherland, per non limitare in misura inaccettabile il campo degli studi criminologici, può essere auspicabile – beninteso per le sole finalità della ricerca – estendere il concetto di crimine (meglio: di condotta “deviante” o “antisociale”) oltre l’ambito legale, a ricoprendere le violazioni significative delle regole morali e sociali poiché, se ogni comunità ha i suoi standard di comportamento, non necessariamente tali regole trovano tutte un’investitura legislativa di tipo penale.

Risulta evidente che gli uomini compiono molti atti illegali che non sono però dai più considerati immorali e spesso violano le norme morali senza infrangere la legge. In ambedue i casi vi possono essere delle conseguenze: di ordine formale (l'applicazione di una sanzione legale) nel primo, di tipo informale (il biasimo, la riprovazione, l'isolamento sociale)



nel secondo. Il comportamento sociale è dunque soggetto all'azione – talvolta congiunta e talvolta alternativa – di sistemi di controllo formali e informali.

Ciò significa che in molti casi un comportamento moralmente non meno biasimevole di altri vietati dalla legge penale può non essere considerato reato; al contrario alcuni reati formali possono non suscitare particolare riprovazione sociale. Ad esempio l'aborto – che importanti gruppi sociali equiparano all'omicidio – è in talune condizioni consentito dall'ordinamento italiano attuale, che lo rimette alla libera scelta della donna. All'opposto, alcune forme di contrabbando (come quella delle sigarette) non sono avvertite in termini di particolare disvalore, seppure severamente represse dall'ordinamento.

Ne consegue che il concetto criminologico di devianza appare più ampio di quello tracciato dalla norma penale, pur non potendo ovviamente prescindere dal diritto positivo. Nella sua valutazione si dovrà tenere conto delle interazioni fra sistemi normativi formali e informali e della particolare importanza di questi ultimi, oltre che della relatività e mutevolezza di tali dinamiche, nel tempo e nello spazio. Fra l'altro ciò consente alla ricerca criminologica di verificare l'adeguatezza sociale della legislazione penale e di suggerire l'introduzione di nuove figure criminose e/o l'abrogazione di preesistenti.

Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

